



## TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice dell'Esecuzione,

- richiamato il provvedimento dd. 15/07/2013, con cui si disponeva, in via generale che *“in caso di mancata comparizione delle parti o comunque di mancato impulso da parte del creditore o anche in caso di adesione allo sciopero, il notaio delegato proceda a fissare una nuova comparizione davanti a sé, al fine di verificare l’atteggiamento processuale delle parti, e rimetta il fascicolo al g.e., solo in caso di nuova inattività delle parti (...) ivi ricompresa anche l’istanza di rinvio per trattative o per altro motivo ricollegato a una definizione transattiva”*;
- rilevato che le riforme, che si sono susseguite in materia esecutiva, mirano ad una celere definizione dei procedimenti, contemperando gli interessi fra creditori e debitori, in modo che gli esperimenti d’asta vadano avanti in modo automatico, senza che i creditori diano un continuo impulso, che viene assicurato direttamente dal g.e. con previsione di ribassi già nell’ordinanza di delega, così da assicurare anche ai debitori un controllo del g.e. che eviti vendite a prezzi irrisori;

dispone

che le vendite si susseguano nel rispetto dei termini di legge per le pubblicazioni e le notifiche, senza che il precedente presenti e chiedo nuova vendita, essendo l’impulso processuale già assicurato dall’ordinanza di delega con ribasso predefinito, secondo i canoni dell’art. 591 c.p.c.

La pubblicità resterà a carico dell’ultimo creditore istante, salvo che ne faccia richiesta altro creditore titolato, con istanza da depositarsi direttamente ad ANEAD.

Il professionista delegato, in caso di mancato pagamento delle spese pubblicitarie, dopo aver fatto richiesta agli altri creditori titolati, restituirà il fascicolo al g.e. ai fini della declaratoria di estinzione ai sensi del nuovo art. 631 *bis* c.p.c.

Rovereto, 28 11 2017



Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott. Michele Cuccaro